

Civile Ord. Sez. L Num. 2716 Anno 2020

Presidente: MANNA ANTONIO

Relatore: CAVALLARO LUIGI

Data pubblicazione: 05/02/2020

ORDINANZA

sul ricorso 6686-2014 proposto da:

BOTTINI PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio
dell'avvocato GUIDO MARIA POTTINO, che lo rappresenta
e difende;

- ricorrente -

contro

- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del suo Presidente e legale rappresentante pro
tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.
S.P.A. società di cartolarizzazione dei crediti
I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale

2019

3727

dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati
ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE,
GIUSEPPE MATANO e CARLA D'ALOISIO;

- resistenti con mandato -

nonchè contro

EQUITALIA BASILICATA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;

- intimata -

avverso la sentenza n. 659/2013 della CORTE D'APPELLO
di POTENZA, depositata il 09/01/2014, R. G. N.
49/2013.



RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 9.1.2014, la Corte d'appello di Potenza ha rigettato l'appello proposto da Pietro Bottini avverso la sentenza con cui il Tribunale di Lagonegro aveva respinto l'opposizione da lui proposta nei confronti della cartella esattoriale con la quale gli era stato richiesto il pagamento di somme per contributi dovuti alla Gestione separata;

che avverso tale pronuncia Pietro Bottini ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura ^{ULTERIORNEMENTE} illustrati con memoria;

che l'INPS, anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a., ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli;

che la società concessionaria dei servizi di riscossione non ha svolto attività difensiva;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 44 e 50 c.p.c. e dell'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per avere la Corte di merito ritenuto la tardività dell'opposizione proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio, nonostante che essa, già proposta avanti al Tribunale di Potenza, fosse stata tempestivamente riassunta avanti al Tribunale di Lagonegro, dove si era celebrato il giudizio di primo grado poi culminato nella sentenza appellata;

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 96 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto la sua soccombenza;

che il primo motivo è fondato, dovendo ritenersi che, ove il giudice adito in opposizione a cartella esattoriale dichiara la



propria incompetenza, indicando un termine per la riassunzione, la tempestiva esecuzione di tale adempimento davanti al giudice competente esclude qualsiasi decadenza dall'opposizione per mancata osservanza del termine di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, dovendo aversi riguardo, per effetto della *translatio iudicii*, all'originario atto introduttivo del giudizio (cfr. per fattispecie analoghe Cass. nn. 22875 del 2010 e 30490 del 2019);

che, risultando in specie *per tabulas* che l'opposizione alla cartella esattoriale, proposta nei termini davanti al giudice incompetente per territorio, è stata tempestivamente riassunta davanti al giudice dichiarato competente, erroneamente la Corte territoriale ne ha ritenuto la tardività;

che, determinando l'accoglimento del primo motivo la caducazione *ex se* della statuizione sulle spese (art. 336, comma 1°, c.p.c.), la sentenza impugnata va conseguentemente cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Salerno, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Salerno, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 20.11.2019.